

## MESSAGGIO n. 2002/0023/000227 del 1 febbraio 2002

**OGGETTO: possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti. Criteri applicativi**

**SOMMARIO: *mancata proroga della disposizione che consentiva, fino al 31/12/2001, l'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti. Criteri applicativi.***

Con circolare n. 24 del 23 gennaio u.s., nel fornire un quadro sintetico delle principali disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e sostegno al reddito aventi riflesso nel corso dell'anno 2002, è stato reso noto, al punto 2.2, che la legge 28 dicembre 2001, n. 448 non ha previsto, per l'anno in corso, la proroga della disposizione - introdotta dall'articolo 1, c. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, modificata da ultimo, dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge n. 388 del 2000 - che consentiva l'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o del lavoro da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità, ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime dei predetti lavoratori.

Con riguardo ai conseguenti criteri applicativi, si forniscono le precisazioni che seguono.

Per le assunzioni effettuate, ai sensi della normativa in oggetto, entro il 31/12/2001, non sussistono problemi in merito al riconoscimento dei relativi benefici contributivi.

In merito alla possibilità che le riduzioni contributive rivolte ai predetti lavoratori - legittimamente iscritti nelle apposite liste entro il 31/12/2001 ma assunti successivamente a tale data - possano continuare a trovare applicazione fino alla loro naturale scadenza (12 o 18 mesi), è stato, invece, interpellato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sulla materia, pertanto, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.